

La Camera di Commercio di Bologna prevede il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, attraverso l'assegnazione di contributi per progetti che coinvolgano una molteplicità di imprese dell'area metropolitana di Bologna.

I contributi vengono assegnati nel rispetto dei criteri generali fissati dal Regolamento generale della Camera di Commercio di Bologna per l'assegnazione di contributi ed altri vantaggi economici, che già fissa una serie di disposizioni specifiche applicabili al sostegno finanziario dei progetti promozionali.

Nell'ambito dei progetti a sostegno alla competitività delle imprese e del territorio, tenuto conto degli indirizzi strategici individuati dalla Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2025, verrà data attenzione nell'assegnazione delle risorse del presente bando ai progetti e alle azioni rivolte alle imprese operanti nell'area metropolitana di Bologna che insistono sulle seguenti tematiche:

- Transizione digitale, intelligenza artificiale, sviluppo delle competenze digitali delle imprese, cybersicurezza
- Transizione ecologica, iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile, ESG
- Formazione lavoro, servizi di orientamento al lavoro e alle professioni, formazione d'impresa
- Sostegno alle politiche di genere/pari opportunità nelle imprese
- Processi di internazionalizzazione e sviluppo sui mercati esteri
- Turismo, promozione turistica e culturale di qualità.

Verranno valorizzate le iniziative con impatto trasversale su più settori economici e quelle che prevedano il coinvolgimento di qualificati soggetti istituzionali e privati in grado di elevare il livello qualitativo e l'efficacia delle iniziative proposte.

Le risorse a disposizione ammontano complessivamente a € 600.000,00.

Art. 1 SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDE

I soggetti ammissibili al contributo di cui al presente bando sono:

- Associazioni imprenditoriali di categoria rappresentate nel Consiglio della Camera di commercio di Bologna;**
- Società partecipate almeno al 50% dai soggetti di cui ai punti a) del presente articolo, istituite per la realizzazione degli scopi di questi ultimi;**
- Consorzi di imprese, cooperative di servizi o altre società dal cui statuto si evinca che siano stati costituiti su iniziativa di uno dei soggetti di cui ai punti a) e b) del presente articolo e risultino direttamente riconducibili a questi ultimi;**
- Enti organizzazioni e soggetti diversi alla cui amministrazione e/o controllo partecipa l'ente camerale;**
- Fondazioni senza scopo di lucro che abbiano tra le proprie finalità lo sviluppo economico locale.**

In caso di progetti congiunti tra i soggetti sopra riportati gli stessi dovranno individuare un soggetto attuatore che dovrà trasmettere la domanda di contributo, sostenere tutte le spese e cui verrà assegnato e, successivamente alla rendicontazione, erogato il contributo camerale.

Art. 2 DATA AVVIO PROGETTI E INDICAZIONE CUP

Sono ammissibili esclusivamente i progetti che vengono attivati a partire dal **1 gennaio 2025**. Per attivazione si intende il sostenimento del primo costo per la realizzazione del progetto, testimoniato da fattura o altro documento con analoga valenza contabile (nota di addebito ecc.).

Ai fini del presente bando verranno pertanto considerate esclusivamente le spese fatturate e pagate tra il 1 gennaio 2025 ed il 30 ottobre 2026.

Il presente regolamento fa riferimento alla Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), codice identificativo dei progetti di investimento pubblici che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.

L'articolo 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito con legge 21 aprile 2023 n.41, al comma 6 dispone, a pena di inammissibilità delle spese, che - a decorrere dal 1°giugno 2023 – “le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche devono riportare il Codice unico di progetto (CUP), codice obbligatorio per tutti i progetti d'investimento pubblico, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso”.

L'art. 1, comma 479, della legge 213/2023 ha modificato il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legge n. 13/2023 ed esonerato in determinati casi dall'obbligo di riportare il codice CUP nelle fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche.

Il nuovo comma 7, come sostituito dalla Legge di bilancio 2024, prevede che l'obbligo di riportare il CUP nelle fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche **non si applica** alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, nonché **alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP)**, nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Rimane fermo, in tali casi, che le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, devono impartire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, comprese le quietanze di pagamento.

Le fatture emesse prima della data di concessione, o che comunque risultino emesse senza l'indicazione del CUP, potranno essere regolarizzate secondo le modalità di seguito riportate.

Fatture elettroniche

Il beneficiario dell'incentivo potrà regolarizzare la fattura elettronica secondo una di queste modalità, in alternativa tra di loro:

- **mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale**, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019. In questo caso, il concessionario/committente può, senza procedere alla materializzazione analogica della prima fattura e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SDI;
- **mediante l'emissione di un'autofattura (con importo 0) come integrazione della fattura precedentemente emessa** non indicante il CUP e che preveda tale indicazione, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019;
- **stampando il documento di spesa apponendo una scritta indelebile riportante il CUP e la misura di agevolazione camerale cui si riferisce**. Tale stampa dovrà essere conservata ai sensi di legge.

La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata da parte dell'impresa beneficiaria entro la data indicata nella nota con cui la Camera di commercio di Bologna comunica l'associazione del CUP al contributo assegnato.

Fatture estere

In tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia un soggetto estero, la fattura potrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, nonché nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (D.Lgs. n. 127/2015, art. 1, comma 3bis, lett. b) se applicabile e se previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di acquisto.

Fatture su documento informatico emesse da soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica

Per i soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica sarà possibile trasmettere la fattura/nota di addebito in formato pdf, sulle quali si chiede venga apposto il Codice Unico di Progetto (CUP) risultante dall'atto di concessione.

In tutti i casi in cui la fattura sia stata emessa antecedentemente alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo, o nei casi in cui il CUP non fosse presente, è possibile inserire manualmente e in modo indelebile tale dicitura sulla stampa cartacea della fattura, che l'impresa dovrà conservare agli atti.

ART. 3 SPESE AMMISSIBILI, NON AMMISSIBILI, NON INERENTI PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO

Ai fini della classificazione delle spese per progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio si fa riferimento alle seguenti definizioni:

Spese ammissibili: spese sulle quali viene riconosciuto e calcolato il contributo della Camera di Commercio

Spese non ammissibili (ma inerenti il progetto promozionale): non danno luogo a nessun contributo camerale. A livello operativo, se rendicontate, vanno a diminuire le entrate dichiarate dagli enti/organizzazioni.

Spese non inerenti: spese che non sono considerate pertinenti con l'iniziativa finanziata e non hanno alcun peso nella determinazione della somma da erogare.

Sono ammissibili a contributo le spese che siano strettamente inerenti la realizzazione delle iniziative.

Si precisa inoltre che:

A. Sono ammissibili le spese relative al funzionamento ordinario dei beneficiari (personale e oneri di carattere generale, quali ad esempio carta e altri materiali di consumo, telefonate, noleggi di attrezzature ecc.), sostenute dal soggetto attuatore e destinate alla realizzazione del progetto, nel limite del 20% degli altri costi ammissibili. Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti. In caso di controllo a campione verrà chiesto di produrre copia dei giustificativi di tali spese.

B. Sono ammissibili i costi per contratti di collaborazione coerenti con la normativa vigente, tirocini, stage e borse di studio a condizione che l'oggetto del contratto sottoscritto riguardi espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera e che il periodo rendicontato sia congruente con i tempi di realizzazione del progetto. In mancanza di contratto

specifico questi costi sono considerati costi di funzionamento e ammessi nel limite del 20% degli altri costi ammissibili di cui al punto a). Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti.

C. Le prestazioni fatturate da soggetti esterni per l'organizzazione generale o consulenza di tutte o alcune delle fasi dei progetti approvati sono ammissibili solo se accompagnate in sede di rendicontazione da contratto stipulato fra il soggetto beneficiario del contributo camerale e chi fornisce le prestazioni suddette da cui si evinca che queste ultime riguardano espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera e non prestazioni generiche svolte nell'interesse del soggetto attuatore. E' altresì opportuno che la stessa descrizione in fattura delle prestazioni rese sia sufficientemente dettagliata e chiaramente riconducibile al progetto approvato che gode del contributo camerale. In mancanza di contratto specifico queste spese sono considerate costi di funzionamento e ammesse nel limite del 20% degli altri costi ammissibili di cui al punto a). Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti.

D. I costi di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione possono essere ammessi a contributo unicamente se espressamente approvati e autorizzati dalla Commissione esaminatrice preposta con il provvedimento di approvazione del contributo ed in relazione al tipo di iniziativa agevolata. I costi di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione, non autorizzati dalla commissione preposta, che vengono rendicontati sono considerati costi di funzionamento e ammessi nel limite del 20% degli altri costi ammissibili di cui al punto a), come sopra specificato. Se le spese di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione si riferiscono a fornitori di servizi e personale/amministratori del soggetto attuatore, su richiesta del soggetto istante, la Commissione esaminatrice preposta potrà autorizzarle come ammissibili nel limite massimo di 2 persone.

I costi di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione riferiti a fornitori di servizi e personale/amministratori del soggetto attuatore, oltre alle 2 persone, sono considerati spese non ammissibili, che concorrono però alla diminuzione delle entrate.

E. Sono finanziabili i costi per spostamenti, strettamente necessari per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, effettuati in ambito locale da fornitori, ospiti e beneficiari delle iniziative stesse. Tali costi devono essere riconducibili, da documentazione contabile, a date e luoghi di svolgimento del progetto.

Non sono ritenute inerenti, e quindi non hanno alcun peso nella determinazione del contributo da erogare le seguenti spese:

- spese di rappresentanza;
- **spese per investimento o patrimonializzazione di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata;**
- irap (imposta regionale attività produttive) sui collaboratori.

Non sono considerate inerenti le spese addebitate da:

- amministratori, sindaci e dipendenti del soggetto attuatore (salvo la quota del 20% indicata alla lettera A del presente articolo);
- imprese o altri soggetti giuridici o dai relativi amministratori, sindaci e dipendenti di cui il soggetto attuatore risulti partecipato o partecipante per almeno il 30% di capitale in modo diretto o tramite altra società;
- imprese o altri soggetti giuridici o dai relativi amministratori, sindaci e dipendenti, che risultino essere partecipati in maniera diretta o indiretta per almeno il 30% dai medesimi soggetti che partecipano il soggetto attuatore;
- imprese o altri soggetti giuridici che abbiano in comune uno o più amministratori con il soggetto attuatore, nel caso in cui le spese addebitate da tali soggetti costituiscano oltre il 30% delle spese rendicontate.

Tutte le entrate e tutte le uscite dei progetti finanziati dovranno fare capo al soggetto attuatore previsto nel progetto.

In sede di approvazione del progetto la commissione preposta, valuterà se autorizzare che l'iniziativa preveda, per le sue particolari caratteristiche, entrate percepite da soggetti terzi che

intervengono nell'organizzazione del progetto, a condizione che il soggetto attuatore dichiari questo aspetto in sede di richiesta di contributo.

Il soggetto attuatore dovrà richiedere al soggetto terzo apposito rendiconto delle entrate ed uscite specificatamente riferibili all'iniziativa. Tale prospetto dovrà essere esibito alla CCIAA in caso di controlli.

Il soggetto attuatore in sede di rendicontazione dovrà produrre copia del contratto stipulato con il soggetto terzo ed indicare oltre alle proprie entrate, anche quelle incassate dal soggetto terzo al netto di eventuali costi sostenuti. Di tali entrate la CCIAA terrà conto nel determinare l'entità del contributo spettante in base ai criteri del successivo art. 6.

Le entrate destinate in beneficenza possono essere considerate solo se viene richiesta autorizzazione a tale destinazione al momento della presentazione del progetto e viene dimostrato l'avvenuto versamento in sede di rendicontazione.

I progetti cui viene assegnato un contributo non possono essere sostituiti con iniziative diverse.

Art. 4 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

L'Ufficio, previa verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande presentate e della completezza della documentazione allegata alla domanda, sotterrà le istanze alla valutazione di merito della Commissione nominata dalla Giunta camerale.

La Commissione formulerà e approverà una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione sotto riportati. La graduatoria sarà comunicata alla Giunta camerale per presa d'atto.

Criteri di selezione dei progetti		Punteggio attribuibile
1	<p>Progetti e azioni rivolte alle imprese operanti nell'area metropolitana di Bologna che insistono sulle seguenti tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none">• Transizione digitale, intelligenza artificiale, sviluppo delle competenze digitali delle imprese, cybersicurezza• Transizione ecologica, iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile, ESG• Formazione lavoro, servizi di orientamento al lavoro e alle professioni, formazione d'impresa• Sostegno alle politiche di genere/pari opportunità nelle imprese• Processi di internazionalizzazione e sviluppo sui mercati esteri• Turismo, promozione turistica e culturale di qualità	20
2	Iniziative e progetti per il rilancio della competitività delle imprese e del territorio con rilevante impatto qualitativo e quantitativo sul tessuto economico locale	Da 0 a 40
3	Progetti con capacità di affermare una forte valenza identitaria del territorio o progetti con evidenti elementi innovativi per il settore/ambito di riferimento	Da 0 a 25
4	Iniziative e progetti realizzati dal soggetto attuatore in sinergia con altri attori (enti, università, associazioni di rappresentanza economica ecc..) che siano in grado di conferire valore aggiunto alla realizzazione delle azioni previste	Da 0 a 15

Nella graduazione dei punteggi sopra previsti un valore più elevato dovrà essere attribuito ai progetti e alle iniziative con impatto trasversale su più settori economici.

Il punteggio complessivo assegnato a ciascun progetto sarà compreso tra 0 e 100.

Per l'assegnazione del contributo il progetto dovrà comunque aver ottenuto un punteggio minimo di 40 punti.

Art. 5 CRITERI DI ESCLUSIONE

Non sono ammissibili i progetti che prevedano spese ammissibili inferiori ad € 30.000.

Un soggetto attuatore non può presentare più di 2 progetti a valere sul presente bando, dal terzo in poi i progetti non verranno presi in considerazione e a tal fine si farà riferimento all'ordine cronologico di ricezione delle domande di contributo.

Art. 6 MISURA DEL CONTRIBUTO CAMERALE

L'assegnazione del contributo avverrà in base alla graduatoria per punteggi approvata dalla Commissione di valutazione, in ordine decrescente di punteggio, fino ad esaurimento del fondo disponibile.

Per i progetti ammissibili con una valutazione di almeno 60 punti sarà assegnato un contributo pari al 60% delle spese ammissibili (o il minor contributo richiesto dal proponente), entro il limite di esaurimento del fondo.

Al progetto collocato nell'ultima posizione utile prima dell'esaurimento del fondo viene assegnato l'importo residuo disponibile. Ove in tale ultima posizione utile siano collocati più progetti a pari punti si procederà a ripartire la somma residua in base al valore delle spese ammissibili di ciascuno dei progetti a pari merito.

Ove il fondo disponibile non si esaurisca con il finanziamento di tutti i progetti con almeno 60 punti la somma residua verrà ripartita ai progetti con punteggio tra 40 e 59, assegnando un contributo del 50% (o il minor contributo richiesto dal proponente).

Al progetto collocato nell'ultima posizione utile prima dell'esaurimento del fondo viene assegnato l'importo residuo disponibile. Ove in tale ultima posizione utile siano collocati più progetti a pari punti si procederà a ripartire la somma residua in base al valore delle spese ammissibili di ciascuno dei progetti a pari merito.

Il contributo massimo per progetto non può comunque superare l'importo di € 60.000,00.

Non verrà in ogni caso assegnato alcun contributo ai progetti con meno di 40 punti.

In sede di analisi della rendicontazione le entrate verranno considerate per l'importo pari alla differenza tra le entrate totali dichiarate, comprese quelle eventuali incassate da soggetti terzi al netto dei costi (di cui all'art. 3), e i costi rendicontati non ammissibili in base alla regolamentazione camerale. I costi non inerenti non saranno considerati neppure come coperti da altre entrate. I costi ammissibili e quelli non ammissibili (ma inerenti il progetto approvato) saranno quindi valutati, seppur con diverso peso, mentre quelli non inerenti non avranno alcuna rilevanza nella determinazione dei contributi da liquidare.

Ai fini dell'erogazione del contributo pieno assegnato, l'ammontare delle spese minime da rendicontare dovrà essere almeno pari all'importo indicato nella graduatoria di assegnazione.

Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con gli altri introiti percepiti dal soggetto attuatore, entrate superiori alla spesa totale ammisible.

Art. 7 REGIME DI AIUTO

Per la definizione del regime applicabile si terrà conto dei beneficiari finali delle iniziative sostenute dalla Camera e pertanto:

- ove l'iniziativa si rivolga ad una generalità ampia di imprese e in capo a queste non possa essere ricondotto un vantaggio economicamente apprezzabile, l'iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
- ove dell'iniziativa benefici una platea determinata di imprese ed il contributo pro quota possa essere ritenuto economicamente apprezzabile, indicativamente superiore a € 500,00, l'aiuto indiretto ai beneficiari finali farà riferimento al regime de minimis (Reg. UE 2024/3118 del 10/12/2024 per le imprese di produzione agricola primaria, Reg. UE 2023/2831 del 13/12/2023 per le imprese degli altri settori) e verrà inserito nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Le imprese beneficiarie finali del progetto dovranno comunque essere in regola con il diritto annuale dovuto alla Camera di commercio di Bologna. In caso di impresa che abbia superato il plafond de minimis o in caso di mancata completa regolarizzazione del diritto annuale verrà applicata la riduzione quota parte del contributo erogabile al soggetto attuatore;
- ove l'iniziativa produca un vantaggio economico diretto, anche in termini di maggiore visibilità, per il soggetto attuatore che percepisce il contributo si procederà ad imputare il contributo in regime de minimis (Reg. UE 2023/2831 del 13/12/2023) a tale soggetto.

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili con gli aiuti di Stato e de minimis a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti e che la sommatoria di tutte le entrate non superi la spesa totale ammisible.

Art. 8 MODALITA' DI INVIO PROGETTI ED ALLEGATI E SCADENZA

Le domande di contributo, sulla base del modello di richiesta scaricato da Restart al termine della compilazione e del modulo delle dichiarazioni sostitutive predisposto dall'Ufficio competente, devono essere presentate **esclusivamente in via telematica**, con firma digitale del Titolare/Legale rappresentante, attraverso lo specifico sportello on line all'interno della piattaforma Restart di Infocamere, all'indirizzo <https://restart.infocamere.it> tra le ore 10 di lunedì 24 febbraio 2025 e le ore 17 di giovedì 20 marzo 2025.

Nel modulo delle dichiarazioni sostitutive andranno riportate tutte le informazioni richieste per identificare il progetto e consentire la valutazione da parte della Commissione, allegando digitalmente ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per illustrare le iniziative previste.

La domanda di contributo deve essere presentata dal soggetto che realizzerà il progetto, sosterrà le relative spese, presenterà la rendicontazione e a cui verrà erogato il contributo.

Per procedere all'invio i beneficiari dovranno preliminarmente dotarsi di un dispositivo di firma digitale intestato al legale rappresentante e di una casella di posta elettronica certificata (PEC), cui verranno trasmesse tutte le comunicazioni successive.

I progetti trasmessi oltre il termine o con modalità differenti da quelle sopra indicate non saranno presi in considerazione.

Art. 9 EVIDENZA DEL CONTRIBUTO CAMERALE

Il sostegno camerale andrà indicato mediante apposizione del logo camerale e della dicitura “con il contributo della Camera di Commercio di Bologna” su tutti i documenti realizzati nel corso del progetto (studi, brochure, guide, fascicoli ecc.), sui materiali promozionali realizzati per la diffusione dell'iniziativa (inviti, manifesti, locandine, siti internet, app ecc.). In assenza di tali forme di pubblicizzazione non si procederà all'erogazione del contributo camerale.

Art. 10 TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROGETTI E PER LA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI

Le iniziative cui verrà assegnato un contributo dovranno essere concluse e rendicontate **entro il 30/10/2026**. Non verranno erogati i contributi per i progetti per i quali sono stati sostenuti costi ammissibili inferiori a € 30.000,00 in coerenza con l'articolo 5 del bando che prevede l'esclusione dei progetti con costi inferiori a tale somma.

La rendicontazione andrà trasmessa **esclusivamente in via telematica** attraverso lo specifico sportello on line all'interno della piattaforma Restart di Infocamere, all'indirizzo <https://restart.infocamere.it/>

Art. 11 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

La documentazione sulle spese sostenute per i progetti approvati deve essere trasmessa a consuntivo entro il termine assegnato. La rendicontazione dovrà riguardare giustificativi di spesa integralmente pagati e l'iniziativa dovrà risultare conclusa.

Sulle fatture elettroniche in formato xml che verranno indicate in sede di rendicontazione delle spese, dovrà essere indicato il CUP (Codice Unico di Progetto) risultante dall'atto di concessione. Per i soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica sarà possibile trasmettere la fattura/nota di addebito in formato pdf, sulle quali si chiede venga apposto il CUP (Codice Unico di Progetto) risultante dall'atto di concessione.

Dovrà essere prodotta rendicontazione come previsto all'art. 11 del Regolamento generale, cui si rinvia integralmente.

Qualora le spese rendicontate e ammissibili risultino inferiori a quelle minime da rendicontare fissate dalla Commissione, il contributo verrà ridotto proporzionalmente.

Art. 12 NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è

soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande e delle rendicontazioni, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese.

Con la sottoscrizione della domanda di contributo, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal presente bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:

a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguitamento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta promozione@bo.camcom.it con idonea comunicazione;

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Bologna con sede legale in Piazza delle Mercanzia, 4 P.I. 03030620375 e C.F. 80013970373, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile all'indirizzo: dpocameracommerciobologna@baldiandpartners.it

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi